

[29893]

**Anno 2024***Sezione concorsi***PROCEDURE SELETTIVE****Provincia autonoma di Trento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO**

del 05 aprile 2024, n. 429

Termini e modalità per la presentazione delle domande ai fini della formazione delle graduatorie d'istituto del personale docente per il triennio scolastico 2024/2027 ed approvazione della tabella di valutazione dei titoli. Articolo 3 bis comma 7, del Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg.

*Continua >>>*

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Reg. delib. n. 429

Prot. n.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE****OGGETTO:**

Termini e modalità per la presentazione delle domande ai fini della formazione delle graduatorie d'istituto del personale docente per il triennio scolastico 2024/2027 ed approvazione della tabella di valutazione dei titoli. Articolo 3 bis comma 7, del Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg.

Il giorno **05 Aprile 2024** ad ore **10:45** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE****MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE****FRANCESCA GEROSA  
ROBERTO FAILONI  
MATTIA GOTTARDI  
SIMONE MARCHIORI  
MARIO TONINA  
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

**ASSESSORE****ACHILLE SPINELLI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE****NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento) così come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433 e dal decreto legislativo 19 novembre 2003, n. 346;
- VISTO il Protocollo d'intesa per la formazione delle graduatorie permanenti e di istituto del personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto in data 1 marzo 2005 tra la Provincia autonoma di Trento e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'articolo 93;
- VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, il comma 107 dell'articolo 1, come modificato dal decreto legge n. 126 del 29 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 che recita "...in occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b) e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64 comma 4 lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
- VISTO il Decreto Ministeriale M.I.U.R. n. 259 del 9 maggio 2017 che ha disposto la revisione e l'aggiornamento delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19;
- VISTO il Decreto Ministeriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 221 del 20 novembre 2023 che ha disposto l'integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e scienze;
- VISTO il Decreto Ministeriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 255 del 22 dicembre 2023 che ha disposto la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado;

- VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009 “Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”;
- VISTO il decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg. (Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 ) da qui innanzi “Regolamento”, in particolare gli articoli 3 bis e 3 ter;
- VISTO il decreto del Presidente della Provincia 9 febbraio 2024, n. 3-9/Leg. che ha modificato il Regolamento, in particolare abrogando il comma 3 dell’articolo 3 ter che prevedeva che i titoli artistico-professionali fossero valutati da una commissione all'uopo nominata;
- CONSIDERATO che ai sensi l’articolo 3 ter, comma 2, del Regolamento gli aspiranti sono inseriti nella seconda e nella terza fascia delle graduatorie d’istituto secondo l’ordine risultante dall’applicazione dei criteri e dei punteggi di valutazione dei titoli stabiliti dalla Giunta provinciale;
- RILEVATO che l’articolo 3 bis, comma 7 del Regolamento stabilisce che la Giunta provinciale definisca con deliberazione i termini e le modalità per la presentazione delle domanda ai fini della formazione delle graduatorie di istituto;
- PRESO ATTO che le graduatorie d’istituto di II e III fascia valide per il triennio 2021/2024, cesseranno di avere efficacia a partire dall’anno scolastico 2023/2024;
- VISTA la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”;
- VISTO il decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22–102/Leg, recante “Regolamento per l’accesso all’impiego presso la Provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)”;
- VISTA la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2006, n. 2830, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di tassa di ammissione ai concorsi indetti dalla Provincia autonoma di Trento”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati personali e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 189 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce dell’attivazione dei nuovi percorsi per l’acquisizione del titolo abilitante di cui al DPCM 4 agosto 2023, consentire ai docenti di III fascia che conseguono tale titolo nel periodo di vigenza delle graduatorie, passare alla II fascia di graduazione, fascia riservata ai docenti abilitati, previo lo svolgimento della necessaria attività istruttoria;

PRESO ATTO di una cronica carenza di personale in possesso di valido titolo di studio per l’insegnamento alla scuola primaria, tale da determinare un fabbisogno non soddisfabile in via ordinaria;

RITENUTO OPPORTUNO che i Dirigenti scolastici, in analogia a quanto avviene similmente a livello statale con la II fascia delle Graduatorie per le supplenze, una volta esaurite le graduatorie di II fascia della scuola primaria, possano pertanto assegnare le supplenze per la copertura dei posti disponibili ai docenti laureandi in Scienze della Formazione inseriti con riserva nella medesima seconda fascia, prima del conseguimento del titolo di studio necessario allo scioglimento della riserva e in assenza in ogni caso di disponibilità di altro personale in possesso di titolo di studio valido per l’insegnamento nella scuola primaria;

PRESO ATTO che è stata effettuata la prescritta informativa alle Organizzazioni Sindacali di categoria;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il bando relativo ai “Termini e modalità per la presentazione delle domande ai fini della formazione delle graduatorie d’istituto del personale docente per il triennio scolastico 2024/2027 e ulteriori direttive applicative”, che forma parte integrante e sostanziale a questa deliberazione;
2. di approvare, inoltre, gli allegati: A, relativo alla “Tabella di valutazione dei titoli per l’inclusione nelle graduatorie di istituto di II e III fascia valide per il conferimento delle supplenze al personale docente delle scuole provinciali a carattere statale della Provincia di Trento”, B, relativo a “Classi di concorso esprimibili”, C, relativo alle “Preferenze” e D, relativo alle “Sedi esprimibili”, parti integranti del presente provvedimento;

3. di consentire il passaggio in II fascia per i docenti inseriti in III fascia che conseguono l'abilitazione nel corso del periodo di validità delle graduatorie, previo lo svolgimento della necessaria attività istruttoria;
4. di autorizzare i Dirigenti scolastici, in analogia a quanto avviene similmente a livello statale con la II fascia delle Graduatorie per le supplenze, una volta esaurite le graduatorie di istituto di II fascia della scuola primaria, ad assegnare le supplenze per la copertura dei posti disponibili ai docenti laureandi in Scienze della Formazione inseriti con riserva nella medesima seconda fascia, prima del conseguimento del titolo di studio necessario allo scioglimento della riserva e in assenza in ogni caso di disponibilità di altro personale in possesso di titolo per l'insegnamento nella scuola primaria;
5. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del bando e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;
6. di dare atto che dalla data di pubblicazione di cui al punto 4 decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande per l'inserimento nelle graduatorie di istituto di I, II e III fascia;
7. di dare atto che avverso questo bando è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione dello stesso.

Adunanza chiusa ad ore 11:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 BANDO 2024-2027

002 ALLEGATO A)

003 ALLEGATO B)

004 ALLEGATO C)

005 ALLEGATO D)

**IL PRESIDENTE**

**Maurizio Fugatti**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**IL DIRIGENTE**

**Nicola Foradori**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato parte integrante  
**BANDO**

Termini e modalità per la presentazione delle domande ai fini della formazione delle graduatorie d'istituto del personale docente per il triennio scolastico 2024/2027 e ulteriori direttive applicative (articolo 3bis comma 7, del decreto presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg).

Articolo 1

Formazione delle graduatorie d'istituto del personale docente

1. Questo bando disciplina la formazione delle Graduatorie d'Istituto valide per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 e fissa i termini e le modalità per la presentazione della domanda, in applicazione degli articoli 3 bis e 3 ter del decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg. (Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5), di seguito denominato "regolamento").
2. Ai sensi dell'articolo 3 bis comma 1 del regolamento, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche formano le graduatorie d'istituto relative agli insegnamenti effettivamente impartiti nelle istituzioni scolastiche cui sono preposti.
3. L'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, è interamente assolto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli, delle graduatorie provinciali per titoli, e delle graduatorie del concorso straordinario per titoli del personale docente della scuola primaria e secondaria e, pertanto, nello scorrimento delle graduatorie d'istituto non opera alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.
4. Per la costituzione delle graduatorie di istituto si applicano le disposizioni del regolamento, integrate dalle disposizioni del presente bando.
5. Per eventuali informazioni consultare il portale [www.vivoscuola.it](http://www.vivoscuola.it) oppure rivolgersi all'istituzione scolastica "capofila" alla quale è inviata la domanda.

Articolo 2

Articolazione delle Graduatorie d'Istituto

1. Ai sensi dell'articolo 3 ter comma 1 del regolamento, le graduatorie d'istituto sono articolate nelle seguenti tre fasce:
  - a) I fascia, nella quale sono iscritti gli aspiranti inclusi nelle Graduatorie Provinciali per Titoli per il medesimo posto d'insegnamento o classe di abilitazione cui è riferita la graduatoria di istituto;
  - b) II fascia, nella quale sono iscritti gli aspiranti non inseriti nella corrispondente Graduatoria Provinciale per Titoli e in possesso di abilitazione o di idoneità alle quali è riferita la graduatoria di istituto;



- c) III fascia, nella quale sono iscritti gli aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
2. Le graduatorie di istituto valide per il triennio scolastico 2024/2027 sono costituite esclusivamente dagli aspiranti docenti che trasmettono la domanda online per l'inserimento nelle graduatorie di istituto per il triennio scolastico 2024/2027.
3. Le nuove graduatorie di istituto, che sostituiscono integralmente quelle vigenti, hanno validità per il triennio di cui all'articolo 1 comma 1.

### Articolo 3

#### Norme comuni per la I, II e III fascia delle Graduatorie d'Istituto

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 bis comma 4 del regolamento:
- a) gli aspiranti iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli della provincia di Trento non possono essere iscritti nelle graduatorie di circolo e di istituto di altra provincia;
- b) gli aspiranti iscritti nelle graduatorie a esaurimento di altra provincia non possono presentare domanda di iscrizione nelle graduatorie di istituto della provincia di Trento;
- c) gli aspiranti iscritti nelle graduatorie di istituto di II e III fascia della provincia di Trento non possono contemporaneamente essere iscritti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e/o nelle graduatorie di circolo e di istituto di altra provincia.
2. Gli aspiranti iscritti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e/o nelle graduatorie di istituto di altra provincia, non possono essere iscritti nelle graduatorie di istituto della provincia di Trento.
3. Gli aspiranti iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli e nelle graduatorie a esaurimento di altra provincia, a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti prevista dalla legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), possono iscriversi nelle graduatorie d'istituto della provincia di Trento solo nel caso in cui abbiano individuato la medesima provincia ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell'articolo 3 bis comma 5 del regolamento.

### Articolo 4

#### Titoli d'accesso alla II e III fascia delle graduatorie d'istituto

1. Possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto di **II fascia**, secondo i termini e le modalità previsti dall'articolo 10, gli aspiranti docenti non inseriti nelle corrispondenti Graduatorie Provinciali per Titoli della provincia di Trento, che alla data di scadenza per la presentazione della domanda siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per il medesimo posto d'insegnamento o per la medesima classe di concorso :
- a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami o alle sessioni riservate e concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020 e D.G.P. n. 1066/2020 congiunto al requisito del servizio di cui all'articolo 1, comma 9, lettera g), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 ;
- b) idoneità o abilitazione conseguita a seguito di partecipazione ai corsi speciali indetti con deliberazione della Giunta provinciale 11 marzo 2005, n. 460, deliberazione della Giunta provinciale 5 dicembre 2005, n. 2633, decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21 e decreto ministeriale 18 novembre 2005, n. 85;
- c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.), attraverso il Tirocinio Formativo Attivo (TFA),

attraverso il Percorso Abilitante Speciale (PAS), presso le Accademie di Belle Arti (CO.B.A.S.L.I.D.) e attraverso il percorso biennale di secondo livello previsto dal decreto ministeriale 28 settembre 2007, n. 137 (Percorso didattico biennale di secondo livello finalizzato alla formazione di docenti nella classe di concorso di educazione musicale e di strumento musicale - BI.FOR.DOC), e percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 60 CFU, di cui all'art. 2-bis del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU, di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 36 CFU, di cui all'art. 18-bis, comma 4, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

d) diploma di Didattica della musica avente valore abilitante per le classi 29-A 30-A (articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212 concernente "Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale", convertito in legge, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268);

e) laurea in Scienze della formazione primaria avente valore abilitante (articolo 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", e articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, concernente "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università" convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169);

f) titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;

g) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e riconosciuta con provvedimento ministeriale ai sensi delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE del 7 settembre 2005 e del Consiglio 2006/100/CE del 20 novembre 2006, recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

h) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita in paesi extracomunitari da cittadini italiani o comunitari riconosciuta con provvedimento Direttoriale ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394;

i) eventuali altri titoli abilitanti previsti dalla normativa nazionale vigente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Gli aspiranti docenti di cui alle lettere g) e h) del presente articolo devono possedere il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 e C2 del Quadro Comune Europeo, a seconda che l'insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche come indicato nell'allegato A alla nota circolare del 7 ottobre 2013 n. 5274.

**2.** Per lo strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado le seguenti ulteriori abilitazioni:

a) abilitazione in educazione musicale conseguita in tempo utile per l'inclusione nelle graduatorie per il biennio 2005-2007 e iscrizione negli elenchi di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 1996 (articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato");

b) abilitazione in strumento musicale conseguita a seguito della partecipazione ai corsi speciali indetti con decreto ministeriale 8 novembre 2004, n. 100 (Attivazione corsi a.a. 2004-2005 – ai sensi della legge n. 143/04, articolo 2, commi 2, 4 e 4 bis - presso i Conservatori nell'ambito della Scuola di Didattica della Musica).

**3.** Per gli aspiranti docenti della scuola secondaria inseriti nella terza fascia, che conseguiranno il titolo abilitante in Italia nel periodo di vigenza delle graduatorie, sarà prevista una finestra temporale estiva per richiedere il passaggio alla seconda fascia delle

graduatorie di istituto. Termini e modalità con le quali poter far valere il titolo succitato saranno definite dal Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola con apposita circolare.

**4.** Possono presentare domanda di inserimento nella **III fascia** delle graduatorie d'istituto, secondo i termini e le modalità previsti dall'articolo 10, gli aspiranti docenti in possesso, per la medesima classe di concorso, dei titoli previsti dai: D.M. n. 39/98, D.M. n. 22/2005, dal D.P.R. n. 19/2016, D.M. n. 259/2017, D.M. n. 221/2023, e dal D.M. n. 255/2023.

**5.** E' consentito inoltre l'accesso alla III fascia agli aspiranti docenti in possesso di titoli di studio non previsti dalle tabelle dei succitati decreti relativi ai titoli di accesso all'insegnamento, ma a essi corrispondenti ai sensi delle equiparazioni stabilite dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009 o da altra norma di legge o di regolamento.

**6.** I titoli di studio conseguiti all'estero, con eccezione di quello previsto per l'accesso alla classe di concorso di conversazione in lingua straniera, sono validi ai fini dell'accesso solo se siano stati già dichiarati equipollenti, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano, anche con riferimento al particolare piano di studi richiesto e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come «altri titoli» di cui alle sezioni E1 ed E2 dell'allegato A della presente deliberazione (Tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie d'istituto di II e III fascia valide per il conferimento delle supplenze al personale docente delle scuole provinciali a carattere statale della provincia di Trento) di seguito denominata "tabella di valutazione" se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità diplomatica italiana. I candidati non in possesso della cittadinanza italiana, in possesso del titolo di studio rilasciato all'estero e dichiarato equipollente, devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana per l'esercizio della professione docente, secondo quanto previsto dalla circolare del M.I.U.R. prot. 5274 del 7 ottobre 2013.

**7.** I titoli artistico professionali riferibili alle classi di concorso musicali (A-55, A-56, A-59 e A-63) e coreutiche (A-57 e A-58) devono essere autocertificati nelle apposite sezioni E3 ed E4 del modulo di domanda, ad eccezione dei titoli conseguiti all'estero per i quali vale quanto previsto dal comma 3 dell'art. 13. La valutazione di tali titoli sarà effettuata dalla scuola capofila che ne determinerà il punteggio sulla base delle nuove tabelle di valutazione, nel limite massimo di punti 66.

## Articolo 5

Inserimento con riserva nella scuola primaria - posto comune e lingua straniera inglese e/o tedesco

**1.** Possono presentare domanda di inserimento con riserva nella II fascia delle graduatorie di istituto per la scuola primaria - posto comune e lingua straniera, inglese e/o tedesco -, senza attribuzione di punteggio, secondo i termini previsti dall'articolo 10, gli aspiranti docenti iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria, che entro il 31 luglio 2026 conseguiranno il titolo di laurea; gli interessati dovranno dichiarare tale circostanza al momento della compilazione della domanda online. La riserva verrà sciolta positivamente nel caso di conseguimento del titolo, previa presentazione di apposita autocertificazione mediante e-mail indirizzata a "[serv.perscuola@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.perscuola@pec.provincia.tn.it)", esclusivamente all'interno delle seguenti finestre temporali:

dal 1° al 31 luglio 2024

dal 1° al 31 luglio 2025

dal 1° al 31 luglio 2026

Il Dirigente del Servizio reclutamento e gestione del personale della scuola, successivamente alle citate scadenze, provvederà allo scioglimento della riserva in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico. In ogni caso, anche a fronte dello scioglimento positivo della riserva, agli interessati non verrà attribuito alcun punteggio.

#### Articolo 6

##### Norme specifiche per l'inserimento nella classe di concorso A023

1. L'accesso alla presente classe di concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016 come integrato dal D.M. 9 maggio 2017, n. 259 e prevede congiuntamente il possesso dei titoli di specializzazione contenuti rispettivamente nei Decreti Ministeriali. n. 92 del 23 febbraio 2016 e n. 130 del 6 luglio 2023.

#### Articolo 7

##### Norme specifiche per l'inserimento nelle graduatorie di III fascia di conversazione in lingua straniera

1. Il titolo di accesso per le graduatorie di III fascia di conversazione in lingua straniera, come prescritto dal D.P.R. n. 19/2016, è il titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua oggetto della conversazione è lingua ufficiale corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado purché congiunto all'accertamento dei titoli professionali; ai predetti titoli deve essere attribuibile una valenza in campo didattico, educativo e culturale.

2. La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado si verifica quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell'ordinamento scolastico del Paese in cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari, secondo l'apposita dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità consolare italiana competente per il territorio.

3. Per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, che sia lingua ufficiale in Paesi non comunitari, sono ammessi anche gli aspiranti docenti privi della cittadinanza comunitaria, fatto salvo in ogni caso il possesso degli altri requisiti di cui al successivo articolo 13 comma 2. Questi ultimi saranno collocati in graduatoria in posizione subordinata agli eventuali aspiranti in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria.

#### Articolo 8

##### Requisiti per la precedenza assoluta all'assunzione nella scuola Ladina de Fascia e nelle scuole situate in un comune mocheno o cimbro

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 97 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, i posti vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato di personale docente della scuola ladina de Fascia sono riservati e assegnati con precedenza assoluta ai docenti in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina nonché dell'attestazione di qualificazione conseguita a seguito della frequenza dei progetti di alta specializzazione così come previsti al comma 2 ter, previsto dall'articolo 41 iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli o d'istituto, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

2. Gli aspiranti docenti iscritti alla quarta edizione del Corso di Formazione in Cultura ladina e Antropologia alpina (ANTROPOLAD) che conseguiranno l'attestazione di qualificazione entro il 31 ottobre 2025, potranno dichiarare tale circostanza all'atto della compilazione della domanda online, nella sezione C3. La riserva verrà sciolta positivamente nel caso di conseguimento del titolo sopraccitato, previa presentazione di apposita autocertificazione mediante e-mail indirizzata alla scuola Ladina de Fascia [scuolaladinadifassa@pec.provincia.tn.it](mailto:scuolaladinadifassa@pec.provincia.tn.it), entro e non oltre il 31 ottobre 2025.
3. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 98 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, nelle scuole facenti parte di un'istituzione scolastica e formativa, situate in un comune mocheno o cimbro, i posti vacanti e disponibili per le assunzioni del personale docente sono riservati e assegnati con precedenza assoluta ai docenti in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura mocheno o cimbro e tedesca.

#### Articolo 9

##### Attribuzione del punteggio per il servizio effettivamente prestato con continuità

1. Ai sensi della sezione F2 della tabella di valutazione, sono attribuiti nove punti per il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale; tale punteggio è riconosciuto per un massimo di tre volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno 6 mesi (almeno 166 giorni) per anno scolastico.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3 di questo articolo, i permessi, le aspettative, i congedi e le assenze previsti dalle disposizioni contrattuali e da specifiche disposizioni di legge sono utili ai fini del computo del servizio prestato con continuità.
3. Non sono considerati utili, ai fini del computo del servizio prestato con continuità, i permessi per espletamento del mandato amministrativo e di cariche pubbliche elettive, l'aspettativa o il congedo per dottorato di ricerca, l'aspettativa per motivi di studio, l'aspettativa non retribuita per motivi familiari, l'aspettativa per mandati politici, amministrativi e sindacali ed ogni ulteriore assenza che non abbia rilevanza ai fini della ricostruzione carriera.

#### Articolo 10

##### Termini e modalità di presentazione della domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto.

1. Le graduatorie d'istituto di I, II e III fascia sono costituite esclusivamente dagli aspiranti che presentano la "Domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per il triennio scolastico 2024/2027".
2. La domanda, a pena esclusione, deve essere **compilata e presentata** con modalità online, collegandosi al portale tematico della scuola trentina [www.vivoscuola.it](http://www.vivoscuola.it) nell'apposita area dedicata: "Graduatorie di Istituto 2024/2027", seguendo le istruzioni per la compilazione fornite allo stesso indirizzo, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; se il termine scade nel giorno di sabato o festivo lo stesso è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo. Le domande presentate con modalità diverse da quella telematica non sono prese in considerazione. Il candidato nei termini stabiliti dal bando, **può ripresentare, per una sola volta, la domanda; sarà considerata valida esclusivamente l'ultima domanda trasmessa all'istituzione capofila.**
3. L'accesso alla domanda on-line deve avvenire tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o la Carta Provinciale dei Servizi (CPS) oppure tramite SPID – Sistema Pubblico di Identità

Digitale o la Carta Identità Elettronica (CIE), seguendo le istruzioni per la compilazione e presentazione disponibili sul portale. La presentazione della domanda tramite tali modalità equivale, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2468 di data 29 dicembre 2016 e dell'articolo 65 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, alla presentazione della domanda con apposizione di firma autografa.

4. Nel modulo di domanda i candidati devono dichiarare, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 12, dei requisiti di ammissione specifici previsti dagli articoli 4, 5, 6,7 e 8, l'assenza di eventuali cause ostative e i titoli valutabili previsti nella Tabella di valutazione. **Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sono puniti ai sensi del codice penale (artt. 476 e ss.) e delle leggi speciali in materia.**

5. Gli aspiranti docenti che intendono presentare domanda di inserimento con riserva nella scuola primaria - posto comune e lingua straniera inglese e/o tedesco -, dovranno dichiarare nell'apposito modulo di domanda, sotto la loro responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 12 e l'assenza di eventuali cause ostative; a tali aspiranti non verrà attribuito alcun punteggio.

6. Qualora un aspirante docente abbia titolo all'insegnamento in più gradi scolastici, l'istituzione scolastica scelta per l'invio della domanda deve appartenere **alla tipologia scolastica di grado superiore.**

7. Nei titoli valutabili, dovranno essere dichiarati, altresì, gli eventuali titoli posseduti di cui agli artt. 16, 17, 18 e 19 nonché il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina o mòchena e tedesca o cimbra e tedesca.

## Articolo 11 Scelta delle sedi

1. L'aspirante docente può chiedere l'inserimento nelle graduatorie di istituto di un massimo di 15 istituzioni scolastiche tra quelle presenti nell'allegato D (Elenco dei codici delle istituzioni scolastiche richiedibili per l'inserimento nelle graduatorie di istituto per il triennio scolastico 2024/ 2027).

2. Gli aspiranti iscritti esclusivamente nelle graduatorie provinciali per titoli ai sensi dell'articolo 92 comma 2 ter della legge provinciale n. 5 del 2006 sono inseriti nelle graduatorie di istituto di I fascia, per il medesimo posto di insegnamento o classe di concorso cui è riferita la graduatoria d'istituto compilando la sezione H del modello di domanda relativo alla scelta delle istituzioni scolastiche. Tali aspiranti sono inseriti nelle graduatorie d'istituto di I fascia secondo l'ordine di fascia e di punteggio risultante dalla corrispondente graduatoria provinciale per titoli.

3. Per gli aspiranti iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli che presentano domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di II e/o III fascia, per gli eventuali altri insegnamenti per i quali sono in possesso del titolo di accesso, le preferenze di sede espresse sono valide complessivamente per tutti gli insegnamenti per i quali i docenti hanno titolo ad essere inseriti nelle graduatorie di istituto di I, II e III fascia.

4. Gli aspiranti docenti che presentano domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di II e/o III fascia esprimono le preferenze di sede indicando oltre all'istituzione scolastica di inoltro della domanda fino ad un massimo di altre 14 istituzioni scolastiche.
5. Gli aspiranti inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali per titoli possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di II e III fascia in base al titolo posseduto non gravato da riserva.

## Articolo 12 Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti docenti devono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande i seguenti ulteriori requisiti:
  - a) età non inferiore agli anni 18 compiuti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e non superamento del limite previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo;
  - b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero, laddove non in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, essere familiare di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di Stati terzi e titolare del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 67);
  - c) godimento dei diritti civili e politici;
  - d) idoneità fisica all'impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste. All'atto dell'assunzione, e comunque prima della scadenza del periodo di prova, ove previsto, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica collegiale di controllo i candidati, i quali possono farsi assistere da un medico di fiducia assumendosi la relativa spesa.
  - e) immunità da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea per il periodo dell'interdizione, incluse quelle, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del Codice penale ("dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione") ai sensi dell'art. 35 bis del decreto legislativo 165/2001;
  - f) non aver subito condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero sanzioni interdittive agli incarichi nelle scuole o ad attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori;
  - g) non aver subito condanne per reati diversi da quelli delle lettere precedenti che, alla luce della condotta posta in essere e del tempo trascorso, a giudizio dell'Amministrazione, ostino all'assunzione in relazione al profilo professionale di docente;
  - h) non essere stati dichiarati decaduti per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione o per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, posto che in quest'ultimo caso l'Amministrazione si riserva di valutare la rilevanza della condotta posta in essere ai fini dell'eventuale ammissione alla procedura;
  - i) per i cittadini soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
2. Non possono essere assunti coloro che, nei cinque anni precedenti l'assunzione, siano stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo

soggettivo o per giusta causa o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 32 quinquies del codice penale (salva interdizione perpetua dai pubblici uffici) o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la medesima categoria e livello cui si riferisce l'assunzione. I docenti possono comunque presentare domanda d'iscrizione nelle graduatorie d'istituto: le assunzioni dalle graduatorie del presente bando saranno disposte al maturare dei termini sopraindicati.

**3.** Ai candidati non in possesso della cittadinanza italiana sono inoltre richiesti i seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana per l'esercizio della professione docente, secondo quanto previsto dalla circolare del M.I.U.R. prot. 5274 del 7 ottobre 2013;
- c) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

**4.** Nella domanda deve essere dichiarato l'avvenuto versamento della tassa concorsuale, pari a euro 5,00. Il pagamento dovrà essere effettuato unicamente tramite il sistema "PagoPA" indicando la causale "Graduatorie ist. docenti 24/27". Per effettuare il pagamento l'interessato potrà utilizzare le funzionalità disponibili in fase di compilazione della domanda. La tassa non potrà in nessun caso essere rimborsata.

**5.** Tutti gli aspiranti docenti sono ammessi alla procedura di inserimento nelle graduatorie d'istituto con riserva di accertamento del possesso dei requisiti generali di ammissione.

**6.** Il dirigente dell'istituzione scolastica competente può disporre in qualsiasi momento della procedura, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti che risultino sprovvisti dei requisiti di ammissione previsti da questo articolo.

### Articolo 13

#### Presentazione di documentazione in forma cartacea e regolarizzazione domande

**1.** I servizi di insegnamento svolti presso le scuole dell'infanzia o primarie o negli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o artistica dei Paesi appartenenti all'Unione Europea devono essere comprovati tramite certificati prodotti in originale o in copia autenticata, con traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare del paese di provenienza o da traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese dove il certificato è stato formato ed operante in Italia.

**2.** Il titolo di accesso alla classe di concorso di conversazione in lingua straniera deve essere opportunamente documentato tramite la relativa dichiarazione di valore, secondo quanto previsto all'art. 7.

**3.** I titoli e le attività artistico-professionali di cui alle sezioni E3 ed E4 dell'allegato A (tabella di valutazione) conseguiti e svolti all'estero, devono essere accompagnati da una traduzione come prevista dal comma 1.

**4.** La documentazione di cui ai commi precedenti deve essere prodotta all'istituzione scolastica di inoltro della domanda, entro e non oltre la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda secondo una delle seguenti modalità: - consegna a mano; - via posta raccomandata a/r: in questo caso farà fede il timbro a datario dell'ufficio postale che accetta la domanda. - tramite invio da casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'aspirante docente alla casella PEC dell'istituzione scolastica ricevente.

### Articolo 14

#### Esclusioni e controlli



1. Sono esclusi dalle graduatorie d'istituto, pur avendo presentato la domanda nei termini stabiliti, coloro che non risultino in possesso dei requisiti generali di ammissione previsti dall'articolo 12, coloro che non risultino in possesso del titolo d'accesso secondo quanto previsto agli articoli 4 e 5 o che abbiano violato le disposizioni di cui agli articoli 3 e 10.
2. L'esclusione è disposta dal dirigente dell'istituzione scolastica sulla base delle dichiarazioni rese dall'aspirante docente nella domanda, ovvero sulla base della documentazione prodotta, ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dall'istituzione scolastica competente.
3. Nei casi e con le modalità previste dagli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sono effettuati i relativi controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni degli aspiranti docenti.
4. I predetti controlli sono effettuati, anche se richiesti da altre istituzioni scolastiche interessate, dall'istituzione scolastica che gestisce la domanda dell'aspirante, per tutte le graduatorie richieste in cui quest'ultimo risulta incluso.
5. In caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità il dirigente dell'istituzione scolastica provvede alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sia ai fini delle esclusioni di cui al comma 2 di questo articolo, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante nelle graduatorie d'istituto, dandone conseguente informazione a tutte le istituzioni scolastiche richieste dall'aspirante.

#### Articolo 15

##### Publicazione delle graduatorie d'istituto, reclami e ricorsi

1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche pubblicano, secondo quanto stabilito dal Servizio reclutamento e gestione del personale della scuola le graduatorie d'istituto provvisorie, contestualmente (I fascia - docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per Titoli di Trento - GPT -, II fascia e III fascia). Detta pubblicazione dovrà avvenire contemporaneamente in tutte le istituzioni scolastiche. Gli aspiranti docenti saranno graduati con il punteggio complessivo, ivi compresi gli aspiranti docenti della scuola primaria inseriti con riserva a punteggio zero, con accanto le eventuali annotazioni relative alle preferenze a parità di punteggio. Nel caso di parità di punteggio verranno applicati i titoli di preferenza di cui all'allegato C. Saranno indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, del titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno, il possesso del titolo di didattica differenziata Montessori e il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina o mòchena e tedesca o cimbra e tedesca.
2. Avverso le graduatorie provvisorie di II e III fascia è ammesso reclamo entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica. Tale reclamo dovrà essere rivolto, per una o più graduatorie nelle quali l'aspirante docente ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente dell'istituzione scolastica che gestisce la domanda. Il reclamo dovrà essere puntuale e motivato; non saranno presi in considerazione reclami generici e/o privi di motivazione.
3. Ultimate le operazioni di verifica dei reclami ed effettuate, anche in autotutela, le necessarie correzioni, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche pubblicano contestualmente le graduatorie definitive (I fascia - docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per Titoli di Trento - GPT -, II fascia e III fascia), secondo quanto stabilito dal Servizio competente. Ai reclami presentati avverso le graduatorie di II e III fascia non si procede con risposta individuale, costituendo la pubblicazione delle graduatorie definitive risposta ai medesimi.

4. Avverso le graduatorie definitive è ammesso per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo. Analogo rimedio è esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino l'irricevibilità della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure.

5. Gli aspiranti docenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'esclusione dalla procedura, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente all'esito del ricorso e vengono inseriti con riserva nelle graduatorie. L'inserimento con riserva nelle graduatorie d'istituto non consente all'aspirante docente di stipulare contratti a tempo determinato.

## Articolo 16 Insegnamento di sostegno

1. Per l'insegnamento su posti di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali, per tutti gli ordini e gradi di scuola, sono formati appositi elenchi nei quali sono inseriti gli aspiranti docenti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda nelle graduatorie d'istituto, siano forniti del titolo di specializzazione per il sostegno secondo la normativa vigente.

2. Gli aspiranti docenti che al giorno antecedente la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande risultino iscritti a percorsi di specializzazione all'insegnamento del sostegno già avviati, possono richiedere l'inserimento con riserva negli elenchi di cui al comma 1; gli interessati dovranno dichiarare tale circostanza al momento della compilazione dell'istanza online. La riserva verrà sciolta positivamente nel caso di conseguimento del titolo di specializzazione e previa presentazione di apposita autocertificazione mediante e-mail indirizzata a "[serv.perscuola@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.perscuola@pec.provincia.tn.it)", entro e non oltre il 31 luglio 2024.

3. Per gli insegnamenti di scuola primaria, in ciascun istituto comprensivo sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 1.

4. Per tutti gli insegnamenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, in ciascun istituto è predisposto un unico elenco di sostegno, articolato in fasce, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 1; in detto elenco ciascun aspirante docente è inserito in base alla migliore collocazione di fascia in cui figura in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di primo e secondo grado e col punteggio correlato a tale graduatoria. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria d'istituto delle classi di concorso musicali e coreutiche, per l'inserimento nell'elenco del sostegno è necessario procedere alla decurtazione dell'eventuale punteggio relativo ai titoli artistico-professionali.

5. Gli insegnamenti di sostegno sono attribuiti, in ciascun istituto, ad aspiranti docenti in possesso del titolo di accesso richiesto per l'insegnamento nelle istituzioni scolastiche del corrispondente ordine.

## Articolo 17 Insegnamento nelle classi ad indirizzo didattico differenziato Metodo Montessori

1. Per l'insegnamento nelle classi a indirizzo didattico differenziato Metodo Montessori ai sensi dell'articolo 93 ter della legge provinciale n. 5 del 2006 sono formati appositi elenchi nei quali sono inseriti gli aspiranti docenti abilitati che, alla data di scadenza dei termini per

la presentazione della domanda nelle graduatorie d'istituto, siano forniti dello specifico diploma di specializzazione nella didattica differenziata Montessori.

2. Gli aspiranti docenti che al giorno antecedente la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande risultino iscritti a percorsi a indirizzo didattico differenziato Metodo Montessori già avviati, possono richiedere l'inserimento con riserva negli elenchi di cui al comma 1; gli interessati dovranno dichiarare tale circostanza al momento della compilazione dell'istanza online. La riserva verrà sciolta positivamente nel caso di conseguimento del titolo e previa presentazione di apposita autocertificazione mediante e-mail indirizzata a "[serv.perscuola@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.perscuola@pec.provincia.tn.it)", entro e non oltre il 31 luglio 2024.

## Articolo 18

### Insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria

1. Per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria sono predisposti distinti elenchi, articolati in fasce secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 1, uno per ciascuna lingua straniera (tedesco e inglese), nei quali vengono inseriti gli aspiranti docenti in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, lettere a), b), c) e d).

2. La formulazione degli elenchi della lingua straniera seguirà il seguente ordine di priorità:

a) aspiranti docenti in possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera ottenuta mediante la prova facoltativa sostenuta nell'ambito dei concorsi per esami e titoli o nell'ambito delle sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e corsi speciali abilitanti oppure, ancora, in relazione allo specifico corso di studi seguito nell'ambito della laurea in scienze della formazione primaria;

b) aspiranti docenti in possesso delle lauree previste della normativa vigente per l'accesso all'insegnamento delle classi di concorso A024 o A025 per le lingue straniere tedesco o inglese;

c) aspiranti docenti in possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera ottenuta mediante la prova di accertamento indetta dalla Sovrintendenza scolastica provinciale, ora Servizio reclutamento e gestione del personale della scuola;

d) aspiranti docenti in possesso di certificazione linguistica di livello pari o superiore al B2 del QCER "Quadro Europeo di riferimento per le lingue" rilasciata da soggetti qualificati così come previsti dal Decreto MIUR 7 marzo 2012 e aspiranti docenti in possesso di attestato di bilinguismo per la lingua tedesca rilasciato dalla Provincia autonoma di Bolzano.

## Articolo 19

### Elenchi CLIL

1. Gli aspiranti docenti in possesso dei requisiti previsti per l'insegnamento di discipline non linguistiche insegnate in modalità di apprendimento integrato di lingua e contenuto (Content and Language Integrated Learning – CLIL), che per l'anno scolastico 2024/2025, intendono inserirsi negli elenchi CLIL di cui all'art. 93 bis della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, potranno accedere agli stessi mediante la compilazione della relativa sezione C5 della domanda online. **Sono tenuti a compilare la predetta sezione anche i docenti inseriti negli elenchi per l'a.s. 2023/2024; la mancata compilazione della sezione equivale a manifestazione di volontà di non voler essere incluso/a nell'elenco.**

2. Richiamando quanto previsto da ultimo dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 29 ottobre 2021, n. 1794, i docenti abilitati all'insegnamento – **II fascia**, per presentare

domanda d'inserimento negli elenchi CLIL devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) certificato finale del Corso di perfezionamento in "Metodologia CLIL" secondo la normativa statale vigente (Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012);
- b) certificazione metodologica CLIL conseguita presso l'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa – IPRASE - (Deliberazione della Giunta Provinciale n. 296 del 2 marzo 2015). I docenti che hanno conseguito la certificazione metodologica IPRASE dopo l'anno scolastico 2015/2016 devono possedere anche una certificazione linguistica corrispondente almeno al livello B2 per la scuola secondaria di I° grado e C1 per la scuola secondaria di II° grado;
- c) certificazione linguistica (tedesco e/o inglese) corrispondente almeno al livello C1 del QCER "Quadro europeo di riferimento per le lingue" e certificata da soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni come previsto dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 7 marzo 2012, oppure l'Attestato di Bilinguismo A rilasciato dalla Provincia autonoma di Bolzano.

I docenti non abilitati all'insegnamento – **III fascia**, per presentare domanda d'inserimento negli elenchi CLIL devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- d) certificazione linguistica (tedesco e/o inglese) corrispondente almeno al livello C1 del QCER "Quadro europeo di riferimento per le lingue" e certificata da soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni come previsto dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 7 marzo 2012, conseguita da non più di 5 anni con riferimento alla data di presentazione della domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto 2024/2027. Si potrà prescindere da tale ultimo requisito (titolo linguistico maturato da non più di 5 anni) solo se il docente sia già inserito negli elenchi CLIL validi per l'a.s. 2023/2024. Per la sola lingua tedesca è considerato anche l'Attestato di Bilinguismo C1 (ex A) rilasciato dalla Provincia autonoma di Bolzano.

## Articolo 20

### Effetti del mancato superamento del periodo di prova.

1. Gli aspiranti docenti che, nei cinque anni precedenti all'assunzione siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il mancato superamento del periodo di prova, non possono in ogni caso accedere all'impiego.
2. Altresì, gli aspiranti docenti che siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per parere negativo motivato del Dirigente scolastico sul periodo di prova, non possono instaurare nessun nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato sulla medesima classe di concorso per un periodo di 2 anni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 bis del CCPL 29/11/2004.
3. Rimane ferma la possibilità, per gli aspiranti docenti che si trovino nelle situazioni di cui ai commi 1 e 2, di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto ai sensi del presente bando.

## Articolo 21

### Disposizioni finali

**1.** Per quanto non previsto da questo bando, valgono le disposizioni contenute nella legge provinciale n. 5 del 2006, nelle deliberazioni della Giunta provinciale n. 3025 del 14 novembre 2008 e n. 14 del 15 gennaio 2010 e n. 790 del 3 maggio 2013.

## INFORMATIVA

### EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento UE 679/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli articoli 5 e 12 del Regolamento, con la presente informativa si forniscono le informazioni richieste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento relative al trattamento dei dati personali raccolti presso l'Interessato e presso terzi.

Con riferimento al trattamento dei dati relativo alla Sua domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto della Provincia autonoma di Trento, si precisa quanto segue.

#### **Nel caso Lei richieda l'inserimento in prima fascia**

**Titolare del trattamento**  dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail [direzionegenerale@provincia.tn.it](mailto:direzionegenerale@provincia.tn.it), pec [segret.generale@pec.provincia.tn.it](mailto:segret.generale@pec.provincia.tn.it)

**Preposto al trattamento**  è il Dirigente *pro tempore* del Servizio per il Reclutamento e Gestione del Personale della Scuola (Via Giuseppe Gilli, 3 – 38121 Trento, tel. 0461.491357, fax 0461.497287, e-mail [serv.perscuola@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.perscuola@pec.provincia.tn.it)).

Il Preposto è anche il  **soggetto designato per il riscontro**  all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex artt. 15 - 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del  **Responsabile della protezione dei dati**  (RPD), cui si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, sono: via Mantova n. 67, 38122 Trento, fax 0461/499277, e-mail [idprivacy@provincia.tn.it](mailto:idprivacy@provincia.tn.it) (indicare nell'oggetto: "*Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE*").

#### **Nel caso Lei richieda l'inserimento in seconda o terza fascia o l'inserimento in più fasce**

**Titolare del trattamento**  dei dati personali è l'Istituzione scolastica che gestisce la domanda.

**Preposto al trattamento**  è il Dirigente *pro tempore* dell'Istituzione scolastica che gestisce la domanda.

Il Preposto è anche il  **soggetto designato per il riscontro**  all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex artt. 15 - 22 del Regolamento, di seguito descritti.

Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali (indicare nell'oggetto: "*Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE*") potrà rivolgersi al  **Responsabile della protezione dei dati**  (RPD).

I dati di contatto del Titolare e del RPD sono forniti in sede di formalizzazione della domanda online.

L'elenco degli amministratori di sistema, la cui attività riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori, è consultabile presso la sede del Titolare.

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli articoli 5 e 25 del Regolamento.

## **1. FONTE DEI DATI PERSONALI**

I Suoi dati sono stati raccolti presso l'Interessato (Lei medesimo).

## **2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO**

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente la finalità del trattamento e la base giuridica che consente il trattamento dei Suoi dati: per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare (art. 6.1, lett.e), del Regolamento) e, in particolare ai fini dell'inserimento del Suo nominativo nelle graduatorie d'istituto, ai sensi e per gli effetti della L.P. 5/2006.

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (es. attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati, però, comporterà l'impossibilità di procedere all'inserimento del Suo nominativo in graduatoria.

Con riferimento ai dati personali riconducibili a "categorie particolari", ex art. 9 del Regolamento (es appartenenza sindacale, dati relativi alla salute), si precisa come il relativo trattamento sia necessario ai sensi dello stesso art. 9 del Regolamento per un motivo di interesse pubblico rilevante, in particolare come individuato dalla Legge 104/1992 e ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici.

Si precisa che essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

Quanto ai dati relativi allo stato di salute, che non possono in ogni caso essere diffusi, si evidenzia altresì come tali dati siano trattati in conformità all'art. 2-septies del D. Lgs. 196/03 e, in particolare, nel rispetto di quanto specificamente previsto dal Garante.

## **3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO**

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente debitamente istruito e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati. Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati anche da soggetti nominati

Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento che svolgono attività strumentali per il Titolare e prestino adeguate garanzie per la protezione dei dati personali ovvero:

- Trentino Digitale – Via G. Gilli 2 – 38121 Trento

#### **4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE**

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

#### **5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

I Suoi dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e biometrici), saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della L.P. 5/2006 e del D. Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale della scuola a cui si riferisce la graduatoria per cui Lei richiede l'inserimento, ad esito delle procedura di istruttoria delle domande.

I dati personali non verranno comunicati.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

#### **6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI**

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali sarà riferito al periodo di vigenza delle graduatorie d'istituto per le quale richiede l'inserimento e, qualora previsto, ai termini contenuti nel "massimario di scarto".

#### **7. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

In base alla normativa vigente Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i seguenti diritti:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17) o esercitare il diritto di limitazione (art. 18);
- opporsi al trattamento dei propri dati personali in qualsiasi momento per motivi connessi alla propria situazione, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 21);

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunicherà a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate. Qualora Lei lo richieda il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

Ai sensi dell'art. 77, qualora l'Interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento, ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.



**Allegato parte integrante**  
**ALLEGATO A)**

**TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DI II E III FASCIA VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE PROVINCIALI A CARATTERE STATALE DELLA PROVINCIA DI TRENTO.**

**TITOLI DI ACCESSO**  
**(sezione D - modulo domanda)**

**TITOLI ABILITANTI DI ACCESSO ALLA II^ FASCIA**  
**(sezione D1 – modulo domanda)**

1. Per l'abilitazione ottenuta attraverso il superamento di un concorso per titoli ed esami o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità (esclusi i Concorsi banditi con D.G.P. n. 2146/2012 e D.D.G. 82/2012, D.G.P. n. 269/2016, DD.GG.GG. 105-106-107/2016, D.D. 21 aprile 2020 n. 499, D.D. 23 aprile 2020 n. 510, D.G.P. n. 1066/2020, D.D. 11 giugno 2021 n. 826, D.G.P. n. 258/2022 e D.G.P. 252/2023); per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), dei corsi biennali COBASLID e BIFORDOC o a seguito della frequenza dei percorsi di cui al D.M. 137/2007, o di cui all'art. 3 comma 3 e all'art. 15 commi 1, 1bis e 17 del D.M. 249/2010, o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria, ivi compreso il titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione a indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, o per la laurea in Scienze della formazione primaria, valida per l'accesso alle graduatorie della scuola primaria, per il diploma di Didattica della musica conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di Conservatorio valido per l'accesso, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A di cui al D.M. 39/1998 o sono attribuiti fino a un massimo di:

*punti 12*

Nel predetto limite di 12 punti sono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame di abilitazione o di idoneità è stato superato, i seguenti punti:

- per il punteggio minimo, richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59: *punti 4*
- per il punteggio da 60 a 65 *punti 5*
- per il punteggio da 66 a 70 *punti 6*
- per il punteggio da 71 a 75 *punti 7*
- per il punteggio da 76 a 80 *punti 8*
- per il punteggio da 81 a 85 *punti 9*
- per il punteggio da 86 a 90 *punti 10*
- per il punteggio da 91 a 95 *punti 11*
- per il punteggio da 96 a 100 *punti 12*

2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto D1.1:

- a) si valuta il superamento del solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o titolo con valore abilitante utilizzato quale titolo di accesso alla graduatoria;
- b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100, sono rapportate a 100;
- c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;
- d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per titoli ed esami, per l'insegnamento nella scuola secondaria, antecedente ai concorsi banditi con D.G.P. n. 2146/2012 e D.D.G. 24 settembre 2012, n. 82, si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli espresso in centesimi ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso in ottantesimi; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;
- e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per titoli ed esami, per l'insegnamento nella scuola primaria, antecedente ai concorsi banditi con D.G.P. n. 2146/2012 e D.D.G. 24 settembre 2012, n. 82, si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;
- f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, indette con deliberazioni della Giunta provinciale del 6 agosto 1999, n. 6385, del 19 maggio 2000, n. 1210, del 2 marzo 2001, n. 457 nonché con ordinanze ministeriali del 15 giugno 1999, n. 153, del 7 febbraio 2000, n. 33, e del 2 gennaio 2001, n. 1, è valutato il punteggio complessivo espresso in centesimi relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

3. Per i titoli di abilitazione conseguiti all'estero riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni in relazione al punteggio conseguito, rapportato in centesimi, si attribuiscono i punteggi di cui al punto D1.1.

Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici sono attribuiti:

*punti 8*

4. In aggiunta al punteggio di cui al D1.1:

- a) per l'abilitazione conseguita, a seguito di specifica selezione, presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) e presso le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (BIFORDOC e COBASLID), a seguito di un corso di durata biennale, e per le abilitazioni sulle classi di concorso A-30 e A-29 conseguite attraverso il Diploma di didattica della musica sono attribuiti ulteriori:

*punti 54*

*(di cui 24 per la durata biennale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato).*

- b) Per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi, a numero programmato, di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) ai sensi dell'articolo 15, comma 1 e comma 17, del DM 249/2010 sono attribuiti ulteriori:

*punti 42*

*(di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato).*

- c) Per l'abilitazione conseguita attraverso i percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 3, del DM 249/2010 sono attribuiti ulteriori:

*punti 66*

*(di cui 36 per la durata triennale del percorso abilitativo (2 anni per il diploma accademico di II livello e 1 anno per il TFA) e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato).*

- d) Per l'abilitazione conseguita con laurea in scienze della formazione primaria (indirizzo scuola primaria) dell'ordinamento precedente al D.M. n. 249/2010, sono attribuiti ulteriori:

*punti 60*

*(di cui 48 per la durata quadriennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato).*

- e) Per l'abilitazione conseguita con laurea in scienze della formazione primaria di cui al D.M. n. 249/2010, sono attribuiti ulteriori:

*punti 72*

*(di cui 60 per la durata quinquennale - del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato).*

- f) Per l'abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario, sono attribuiti ulteriori

*punti 24*

- g) Per l'abilitazione conseguita attraverso il superamento del concorso straordinario di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020, e alla D.G.P. n. 1066 del 2020 congiunto al relativo possesso del requisito del servizio di cui all'articolo 1, comma 9, lettera g), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono attribuiti ulteriori

*punti 24*

- h) Per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 60 CFU, di cui all'art. 2-*bis* del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono attribuiti ulteriori

*punti 24*

- i) Per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU, di cui all'art. 13, comma 2, all'art. 2-ter comma 4 e all'art. 2-ter comma 4 bis, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono attribuiti ulteriori

*punti 12*

- j) Per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 36 CFU, di cui all'art. 18-*bis*, comma 4 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono attribuiti ulteriori

*punti 14*

Nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite, a seguito della frequenza di un unico corso, con un unico esame, all'interno dello stesso ambito disciplinare, l'intero punteggio spetta per una sola classe di concorso a scelta dell'interessato.

Viceversa, nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite, a seguito della frequenza di un unico corso, con esami distinti, all'interno dello stesso ambito disciplinare, l'intero punteggio spetta ad entrambe le classi di concorso.

Per i titoli di abilitazione conseguiti all'estero, validi quali abilitazioni nel Paese ove stono stati conseguiti e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente, il punteggio di cui al presente punto D1.4 è riconosciuto in via analogica, in ragione di 12 punti per ogni anno di durata legale dello stesso e in eventuali 30 punti qualora si tratti di percorsi ad accesso selettivo e a numero programmato

5. Per l'abilitazione conseguita attraverso percorsi speciali abilitanti - PAS - sono attribuiti ulteriori:

*punti 12*

## **TITOLI DI ACCESSO ALLA III^ FASCIA (sezione D2 - modulo domanda)**

Ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all'estero e dichiarati equipollenti, richiesti per l'accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione è attribuito il seguente punteggio:

*punti 12*

- per ogni voto pari o superiore a 77/110

*punti 0,50*

- se il titolo di studio è stato conseguito con la lode

*ulteriori punti 4*

La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, ivi compresi i diplomi di strumento musicale rilasciati dai Conservatori di musica statale o da Istituti musicali pareggiati, e quelli rilasciati dall'Accademia Nazionale di Danza, deve essere rapportata su base 110.

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla dichiarazione sostitutiva non risulti il voto con cui sono stati conseguiti.

Nei casi in cui il titolo di accesso è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali o specializzazione, o dal possesso dei precedenti titoli congiunti a titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo:

*punti 12*

Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio superiore mentre l'altro titolo non è oggetto di alcuna valutazione né ai sensi della presente sezione D2 né dei successivi punti della tabella di valutazione.

In aggiunta al punteggio previsto alla lettera D2:

Per la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 24 CFU istituito ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, se conseguito entro il 31 ottobre 2022 sono attribuiti ulteriori

*punti 12*

## **ALTRI TITOLI VALUTABILI (sezione E)**

### **ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITA' NON SPECIFICI (sezione E1)**

Per ciascuno dei sotto elencati titoli di studio, abilitazioni e idoneità non specifici, riferiti alla II<sup>^</sup> FASCIA, sono attribuiti i seguenti punteggi:

1. Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all'abilitazione di cui alla graduatoria <sup>(1)</sup>:

*punti 3*

2. Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta, nella medesima classe di concorso/posto, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della sezione D1, ovvero per l'inclusione nella graduatoria di merito o anche per il superamento di tutte le prove con esito positivo di un concorso per titoli ed esami per la relativa classe di concorso o posto di insegnamento <sup>(2)(3)</sup>:

*punti 3*

3. Limitatamente alle graduatorie per la scuola primaria, abilitazione all'insegnamento con metodo didattico Montessori:

*punti 3*

4. Limitatamente alle graduatorie della scuola primaria, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-25 e A-24 per le lingue inglese e tedesco.

*punti 6*

## ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI (sezione E2)

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali riferiti alla II<sup>a</sup> FASCIA sono attribuiti i seguenti punteggi:

1. Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42

*punti 12*

2. Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato  
(*si valuta un solo titolo*)

*punti 6*

3. Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, e per il titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità <sup>(4)</sup>

*punti 3*

4. Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'art. 3 comma 2 e all'allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92 e successive integrazioni

*punti 3*

5. Certificazioni informatiche e digitali:  
(fino ad un massimo di punti 2)

*Si valuta solo il titolo di grado più avanzato di ogni specifico settore*

### ECDL

Livello Core

*punti 0,5*

Livello Advanced

*punti 1*

Livello Specialised

*punti 1,5*

### NUOVA ECDL

Livello Base

*punti 0,5*

Livello Advanced

*punti 1*

Livello Specialised e Professional

*punti 1,5*

### ICDL

Livello Prime

*punti 0,5*

Livello Base

*punti 1*

Livello Full Standard

*punti 1,5*

### LINUX

Junior Level Linux professional (LPIC-1)

*punti 0,5*

Advanced Level Linux professional (LPIC-2)

*punti 1*

Senior Level Linux professional (LPIC-3)

*punti 1,5*

### MICROSOFT

Livello MCAD o equivalente

*punti 0,5*

Livello MSCD o equivalente

*punti 0,5*

Livello MCDBA o equivalente

*punti 0,5*

(almeno 4 esami per livello)	
Livello Fundamentals	<i>punti 0,50</i>
Livello Associate-Specialty	<i>punti 1,00</i>
Livello Expert	<i>punti 1,50</i>

## EISAF

Livello Green	<i>punti 0,5</i>
Livello Four	<i>punti 1</i>
Livello Full	<i>punti 1,5</i>

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) *punti 1,5*

EIPASS (European Informatic Passport) *punti 1*

MOUS (Microsoft Office User Specialist) *punti 1*

IC3 *punti 1*

CISCO (Cisco System) *punti 1*

PECKIT *punti 1*

## TABLETS (Corso sull'uso didattico dei tablets)

Livello base (minimo 100 ore)	<i>punti 0,5</i>
Livello intermedio (minimo 150 ore)	<i>punti 0,75</i>
Livello avanzato (minimo 200 ore)	<i>punti 1</i>

## LIM (Corso sull'uso didattico delle LIM)

Livello base (minimo 100 ore)	<i>punti 0,5</i>
Livello intermedio (minimo 150 ore)	<i>punti 0,75</i>
Livello avanzato (minimo 200 ore)	<i>punti 1</i>

6. Certificazioni linguistiche in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del predetto Decreto.<sup>(5)(6)(7)</sup>:

*Si valuta una sola certificazione per ciascuna lingua straniera*

Livello B2	<i>punti 3</i>
Livello C1	<i>punti 4</i>
Livello C2	<i>punti 6</i>

7. Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE:

*punti 6*

8. Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL, della durata pari a 60 CFU, o certificazione conseguita presso l'IPRASE: *(si valuta un solo titolo)*

*punti 3*



## **ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITA' NON SPECIFICI (sezione E1)**

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali riferiti alla **III^ FASCIA** sono attribuiti i seguenti punteggi:

1. Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati alla precedente sezione D2<sup>(1)</sup>

*punti 3*

2. Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta, per altra classe di concorso/posto ovvero per l'inclusione nella graduatoria di merito o anche per il superamento di tutte le prove con esito positivo di un concorso per titoli ed esami per altra classe di concorso o posto di insegnamento<sup>(2)(3)</sup>:

*punti 3*

## ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI (sezione E2)

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali riferiti alla **III^ FASCIA** sono attribuiti i seguenti punteggi:

1. Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42

*punti 12*

2. Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato.  
(*si valuta un solo titolo*)

*punti 6*

3. Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, e per il titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità <sup>(4)</sup>

*Punti 3*

4. Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'art. 3 comma 2 e all'allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92 e successive integrazioni

*punti 3*

5. Certificazioni informatiche e digitali:  
(fino ad un massimo di punti 2)

*Si valuta solo il titolo di grado più avanzato di ogni specifico settore*

### ECDL

Livello Core

*punti 0,5*

Livello Advanced

*punti 1*

Livello Specialised

*punti 1,5*

### NUOVA ECDL

Livello Base

*punti 0,5*

Livello Advanced

*punti 1*

Livello Specialised e Professional

*punti 1,5*

### ICDL

Livello Prime

*punti 0,5*

Livello Base

*punti 1*

Livello Full Standard

*punti 1,5*

### LINUX

Junior Level Linux professional (LPIC-1)

*punti 0,5*

Advanced Level Linux professional (LPIC-2)

*punti 1*

Senior Level Linux professional (LPIC-3)

*punti 1,5*

### MICROSOFT

Livello MCAD o equivalente

*punti 0,5*

Livello MSCD o equivalente

*punti 0,5*

Livello MCDBA o equivalente

*punti 0,5*

(almeno 4 esami per livello)	
Livello Fundamentals	<i>punti 0,50</i>
Livello Associate-Specialty	<i>punti 1,00</i>
Livello Expert	<i>punti 1,50</i>

## EISAF

Livello Green	<i>punti 0,5</i>
Livello Four	<i>punti 1</i>
Livello Full	<i>punti 1,5</i>

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) *punti 1,5*

EIPASS (European Informatic Passport) *punti 1*

MOUS (Microsoft Office User Specialist) *punti 1*

IC3 *punti 1*

CISCO (Cisco System) *punti 1*

PECKIT *punti 1*

## TABLETS (Corso sull'uso didattico dei tablets)

Livello base (minimo 100 ore)	<i>punti 0,5</i>
Livello intermedio (minimo 150 ore)	<i>punti 0,75</i>
Livello avanzato (minimo 200 ore)	<i>punti 1</i>

## LIM (Corso sull'uso didattico delle LIM)

Livello base (minimo 100 ore)	<i>punti 0,5</i>
Livello intermedio (minimo 150 ore)	<i>punti 0,75</i>
Livello avanzato (minimo 200 ore)	<i>punti 1</i>

6. Certificazioni linguistiche in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889 pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del predetto Decreto.<sup>(5)(6)(7)</sup>:

*Si valuta una sola certificazione per ciascuna lingua straniera*

Livello B2	<i>punti 3</i>
Livello C1	<i>punti 4</i>
Livello C2	<i>punti 6</i>

7. Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE:

*punti 6*

8. Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL, della durata pari a 60 CFU, o certificazione conseguita presso l'IPRASE: *(si valuta un solo titolo)*

*punti 3*

**TITOLI ARTISTICO E PROFESSIONALI (fino a un massimo di punti 66)**  
**Limitatamente alle classi di concorso A-55, A-56 , A-59 e A-63**  
**(sezione E3 – modulo domanda)**

1) Attività concertistica solistica o in formazioni di musica da camera (dal duo), in Italia purché all'interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o all'estero, per ciascun titolo e sino ad un massimo di *punti 30*:

- a) per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria: *punti 2*  
b) per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria: *punti 1*

*I titoli esteri devono essere accompagnati da traduzione*

2) Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800, o in analoghe istituzioni estere, per ciascuna stagione e sino ad un massimo di *punti 30*

*I titoli esteri devono essere accompagnati da traduzione*

*punti 5*

3) Premi in concorsi nazionali o internazionali relativi allo specifico strumento, per ciascun premio e fino ad un massimo di *punti 6*

- a) primo premio *punti 3*  
b) secondo premio *punti 2*  
c) terzo premio *punti 1*

*I titoli esteri devono essere accompagnati da traduzione*

4) Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 e successivi provvedimenti, per ciascun titolo e sino ad un massimo complessivo di *punti 10*

*punti 2*

5. Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (**per ciascun titolo**)

- a) relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera *punti 6*  
b) relativo ad altro strumento *punti 3*

**TITOLI ARTISTICO E PROFESSIONALI (fino a un massimo di punti 66)**  
**Limitatamente alle classi di concorso A-57, A-58**  
**(sezione E4 – modulo domanda)**

1. Premi in qualità di interprete in concorsi nazionali o internazionali relativi alla specifica classe di concorso – danza classica o danza contemporanea, per ciascun premio e fino ad un massimo di *punti 6*:

- a) primo premio *punti 3*
- b) secondo premio *punti 2*
- c) terzo premio *punti 1*

*I titoli esteri devono essere accompagnati da traduzione*

2. Attività artistica, in qualità di danzatore, nei corpi di ballo degli Enti Lirico Sinfonici oppure in enti stranieri omologhi, sino ad un massimo di *30 punti*:  
per ciascuna stagione *punti 5*

*I titoli esteri devono essere accompagnati da traduzione*

3. Attività artistica, in qualità di coreografo, nei corpi di ballo degli Enti Lirico Sinfonici oppure in enti stranieri omologhi, sino ad un massimo di *30 punti*:  
per ogni attività *punti 3*

*I titoli esteri devono essere accompagnati da traduzione*

4. Altra attività artistica, in qualità di coreografo o danzatore, non altrimenti dichiarata, svolta in Italia nell'ambito di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o all'estero  
per ogni attività sino ad un massimo di *30 punti* *punti 2*

*I titoli esteri devono essere accompagnati da traduzione*

## TITOLI DI SERVIZIO (sezione F)

E' valutabile il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto di insegnamento per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria.

La somma dei punteggi attribuibili a ciascuna graduatoria, per ciascun anno scolastico, non può superare i 12 punti in presenza di valutazione di servizi specifici e non specifici, ovvero 6 punti nel caso di servizi non specifici. I periodi di servizio complessivamente valutabili, sia di tipo specifico che non specifico, non potranno superare i sei mesi per ciascun anno scolastico per ciascuna graduatoria <sup>(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)</sup>

## SERVIZIO SPECIFICO (sezione F1)

Con riferimento alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, per il servizio di insegnamento prestato:

a) nelle scuole elementari o primarie e negli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o artistica provinciali a carattere statale o statali o nelle scuole dichiarate paritarie dal 1° settembre 2000, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni con bisogni educativi speciali e a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 presso gli istituti di formazione professionale provinciali, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico:

- per ogni anno: *punti 12*
- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: *punti 2*

b) dall'anno scolastico 2014/2015 presso le istituzioni formative paritarie della Provincia di Trento:

- per ogni anno: *punti 6-*
- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: *punti 1*

c) negli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate:

- per ogni anno: *punti 6*
- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: *punti 1*

d) limitatamente alla graduatoria di strumento musicale si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento negli ex corsi di sperimentazione musicale nella scuola media:

- per ogni anno: *punti 12*
- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: *punti 2*

## **SERVIZIO NON SPECIFICO (sezione F1)**

Nel limite complessivo dei 24 punti per ciascuna graduatoria per il servizio prestato (ai sensi dei punti a e b del precedente paragrafo) su classe di abilitazione o posto di insegnamento diverso da quello a cui si riferisce la graduatoria oggetto di valutazione purché svolto con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina:

- per ogni anno: *punti 6*
- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: *punti 1*

Può essere valutato inoltre come servizio non specifico:

- limitatamente alla graduatoria di strumento musicale e di tecnologie musicali, si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento nei Conservatori di musica o Istituti musicali pareggiati;
- limitatamente alle graduatorie relative alle discipline coreutiche, si valuta anche il servizio prestato presso l'Accademia Nazionale di Danza;
- limitatamente alla graduatoria della scuola primaria, il servizio prestato nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e nelle scuole materne statali;
- dall'anno scolastico 2006/2007 fino all'anno scolastico 2013/2014 il servizio prestato presso gli istituti di formazione professionale provinciali e presso le istituzioni formative paritarie della Provincia di Trento.

## **SERVIZIO PRESTATO CON CONTINUITA' (sezione F2)**

Per il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale sono attribuiti ulteriori:

*punti 9*

Il punteggio è riconosciuto per un massimo di 3 volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno 6 mesi (almeno 166 giorni) per anno scolastico.

## NOTE VALUTAZIONE ALTRI TITOLI

1. La laurea in lingue straniere prevista per l'accesso alle classi di concorso A-24 e A-25, di cui al DPR 19/2016, è titolo valutabile purché non utilizzata per l'accesso agli elenchi di lingua straniera (tedesco e inglese) della scuola primaria.
2. Nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione.
3. Le idoneità e le abilitazioni per la scuola primaria sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie di primo e secondo grado e viceversa.
4. I corsi inerenti al sostegno, ai bisogni educativi speciali e all'applicazione delle ICT alla didattica, alla metodologia CLIL si ritengono coerenti con tutti gli insegnamenti.
5. Sono considerati equipollenti alla certificazione linguistica di livello C1 anche i diplomi di superamento dell'esame di Stato, conclusivo del secondo ciclo d'istruzione, conseguito nelle scuole di lingua tedesca della Provincia Autonoma di Bolzano/Südtirol e/o diploma di laurea specialistica/magistrale conseguito in una università di un Paese la cui lingua ufficiale sia la lingua di insegnamento della DNL o presso la Libera Università trilingue di Bolzano. Sarà altresì riconosciuto come certificazione linguistica equiparabile al livello C1 l'attestato di bilinguismo di livello C1 (ex A) rilasciato della Provincia Autonoma di Bolzano.
6. Limitatamente agli aspiranti docenti delle classi di concorso A-25 e A-24 si valutano solo le certificazioni linguistiche relative a lingue straniere diverse da quelle cui si riferisce la graduatoria.
7. Le certificazioni linguistiche in lingua straniera si valutano qualora non siano già state valutate per l'accesso agli elenchi della lingua straniera nella scuola primaria.

## NOTE VALUTAZIONE SERVIZIO

8. Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.) per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.
9. Il servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato ai fini delle sezioni F1 e F2, è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di almeno 166 giorni.
10. Il servizio d'insegnamento prestato su posti di contingente statale italiano all'estero, con atto di nomina del Ministero degli Affari Esteri nonché nelle scuole dell'Unione Europea, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia. I relativi titoli devono essere opportunamente certificati con dichiarazioni di valore consolare.



11. Il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola provinciale a carattere statale o statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola provinciale a carattere statale o statale.

12. Il servizio militare di leva ed il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva, è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina.

13. Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.

14. Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento negli ex corsi di sperimentazione musicale nella scuola media.

15. L'eventuale periodo di servizio in cui coincidono più insegnamenti relativi a graduatorie diverse, una volta ascritto, per ciascun anno scolastico, ad una sola classe di concorso, su specifica indicazione dell'aspirante, deve essere trattato esclusivamente come tale e, pertanto, valutato come servizio specifico per la graduatoria prescelta dall'aspirante e come servizio non specifico rispetto alle altre graduatorie.

16. La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti è effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all'ordinamento vigente.

17. I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse, che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi non specifici.

18. Il servizio svolto nelle attività di sostegno fino all'anno scolastico 2015/2016 compreso: se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio, e con il diploma di specializzazione sul sostegno, è valutato come specifico in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare o posto di appartenenza a scelta dell'interessato e relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento;

se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio, ma in mancanza di diploma di specializzazione sul sostegno, è valutato come specifico con riferimento alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.

Tale servizio nelle attività di sostegno, svolto con o senza titolo di specializzazione, è valutato come servizio non specifico per le altre graduatorie in cui l'aspirante docente si inserisce.

19. Il servizio riferito all'insegnamento della religione cattolica o delle attività ad essa alternative non è utile ai fini dell'attribuzione del punteggio ai sensi della sezione F), punti 1 e 2.

20. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 il servizio di insegnamento di discipline non linguistiche con modalità CLIL svolto dai docenti inseriti negli elenchi formati ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 771 del 13 maggio 2016 e n. 1272 del 11 agosto 2017, è valutato come servizio ai sensi delle sezioni F1 e F2.

21. Il servizio svolto presso gli istituti di formazione professionale provinciali e presso le istituzioni formative paritarie della Provincia di Trento è valutabile ai sensi delle sezioni F1 se

relativo ad una disciplina riconducibile ad una classe di concorso prevista dal D.P.R. n. 19 del 2016 e dal DM 259/2017.

22. I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente. I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.

23. Ai fini del computo del servizio prestato con continuità sono utili i permessi, le aspettative, i congedi e le assenze previsti dalle disposizioni contrattuali e da specifiche disposizioni di legge. Non sono considerati utili, ai fini del computo del servizio prestato con continuità, i permessi per espletamento del mandato amministrativo e di cariche pubbliche elettive, l'aspettativa o il congedo per dottorato di ricerca, l'aspettativa per motivi di studio, l'aspettativa non retribuita per motivi familiari, l'aspettativa per mandati politici, amministrativi e sindacali ed ogni ulteriore assenza che non abbia rilevanza ai fini della ricostruzione carriera.

24. I servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei percorsi di cui al punto D.1.4 della presente tabella, qualora utilizzati come titoli di accesso a una graduatoria di una qualsiasi classe di concorso o posto non sono valutabili.

25. Per le classi di concorso di nuova istituzione nei licei musicali, (A053, A055, A059, A063 e A064) è sempre valutabile come specifico il servizio COR3 prestato antecedentemente all'anno scolastico 2016/2017 presso i licei musicali per le discipline di cui all'allegato E del D.P.R. 89/2010 dai docenti delle classi di concorso di vecchio ordinamento A031, A032 e A077.

**Allegato parte integrante  
ALLEGATO B)**

**ELENCO CODICI POSTI E CLASSI DI CONCORSO ESPRIMIBILI GRADUATORIE  
ISTITUTO TRIENNIO SCOLASTICO 2024/2027**

**SCUOLA PRIMARIA**

<b>EEEE</b>	SCUOLA PRIMARIA
-------------	-----------------

**SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO**

<b>A001</b>	EX A001 – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E DI II GRADO SECONDARIA PRIMO GRADO
<b>A012</b>	EX A022 - DISCIPLINE LETTERARIE NELL’ ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO E DI II GRADO – SECONDARIA PRIMO GRADO
<b>A028</b>	MATEMATICA E SCIENZE
<b>A030</b>	EX A030 - MUSICA NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO E DI II GRADO SECONDARIA PRIMO GRADO
<b>A048</b>	EX A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELL’ ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO SECONDARIA PRIMO GRADO
<b>A060</b>	TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
<b>A022</b>	EX AB25 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E DI II GRADO – INGLESE SECONDARIA PRIMO GRADO
<b>A022</b>	EX AD25 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E DI II GRADO – TEDESCO SECONDARIA PRIMO GRADO
<b>AB56</b>	STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – CHITARRA

<b>AC56</b>	STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – CLARINETTO
<b>AG56</b>	STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – FLAUTO
<b>A156</b>	STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – PERCUSSIONI
<b>AJ56</b>	STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – PIANOFORTE
<b>AK56</b>	STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – SAXOFONO
<b>AL56</b>	STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – TROMBA
<b>AM56</b>	STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – VIOLINO
<b>AN56</b>	STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – VIOLONCELLO
<b>A077</b>	LINGUA E CULTURA LADINA, STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CON LINGUA DI INSEGNAMENTO LADINA

#### SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO

<b>A001</b>	EX A017 – DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E DI II GRADO SECONDARIA SECONDO GRADO
<b>A002</b>	DESIGN DEI METALLI, DELL'OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME
<b>A007</b>	DISCIPLINE AUDIOVISIVE
<b>A008</b>	DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA
<b>A009</b>	DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE

<b>A010</b>	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE
<b>A011</b>	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
<b>A012</b>	EX A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NELL' ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO E DI II GRADO – SECONDARIA SECONDO GRADO
<b>A013</b>	DISCIPLINE LETTERARIE LATINO E GRECO
<b>A014</b>	DISCIPLINE PASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE
<b>A015</b>	DISCIPLINE SANITARIE
<b>A018</b>	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
<b>A019</b>	FILOSOFIA E STORIA
<b>A020</b>	FISICA
<b>A021</b>	GEOGRAFIA
<b>A022</b>	EX AA24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NELL' ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E DI II GRADO – FRANCESE SECONDARIA SECONDO GRADO
<b>A022</b>	EX AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NELL' ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E DI II GRADO – INGLESE SECONDARIA SECONDO GRADO
<b>A022</b>	EX AC24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NELL' ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E DI II GRADO – SPAGNOLO SECONDARIA SECONDO GRADO
<b>A022</b>	EX AD24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NELL' ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E DI II GRADO – TEDESCO SECONDARIA SECONDO GRADO
<b>A022</b>	EX AE24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NELL' ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E DI II GRADO – RUSSO SECONDARIA SECONDO GRADO
<b>A022</b>	EX AI24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NELL' ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E DI II GRADO – CINESE SECONDARIA SECONDO GRADO

<b>A023</b>	LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA
<b>A026</b>	MATEMATICA
<b>A027</b>	MATEMATICA E FISICA
<b>A030</b>	EX A029 - MUSICA NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO E DI II GRADO SECONDARIA SECONDO GRADO
<b>A033</b>	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE
<b>A034</b>	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
<b>A037</b>	SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
<b>A040</b>	SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
<b>A041</b>	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
<b>A042</b>	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
<b>A045</b>	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
<b>A046</b>	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
<b>A047</b>	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
<b>A048</b>	EX A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELL' ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO SECONDARIA SECONDO GRADO
<b>A050</b>	SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
<b>A051</b>	SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE
<b>AB55</b>	STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – CHITARRA

<b>AC55</b>	STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – CLARINETTO
<b>AG55</b>	STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – FLAUTO
<b>AI55</b>	STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – PERCUSSIONI
<b>AJ55</b>	STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – PIANOFORTE
<b>AK55</b>	STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – SAXOFONO
<b>AL55</b>	STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – TROMBA
<b>AM55</b>	STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – VIOLINO
<b>AN55</b>	STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – VIOLONCELLO
<b>A055</b>	STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – CANTO
<b>AM53</b>	STORIA DELLA MUSICA E DELLA DANZA – STORIA DELLA MUSICA
<b>AD53</b>	STORIA DELLA MUSICA E DELLA DANZA – STORIA DELLA DANZA
<b>A054</b>	STORIA DELL'ARTE
<b>A057</b>	TECNICA DELLA DANZA CLASSICA
<b>A058</b>	TECNICHE DELLA DANZA CONTEMPORANEA
<b>A059</b>	TECNICHE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DANZA E TEORIA E PRATICA MUSICALE PER LA DANZA
<b>A063</b>	TECNOLOGIE MUSICALI
<b>A064</b>	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE

<b>A066</b>	TRATTAMENTO TESTI, DATI E APPLICAZIONI. INFORMATICA
<b>B003</b>	LABORATORI DI FISICA
<b>B009</b>	LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE
<b>B012</b>	LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
<b>B014</b>	LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI
<b>B015</b>	LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
<b>B016</b>	LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
<b>B017</b>	LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
<b>B023</b>	LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI
<b>B026</b>	LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO
<b>BA02</b>	CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA – FRANCESE
<b>BB02</b>	CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA - INGLESE
<b>BC02</b>	CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA - SPAGNOLO
<b>BD02</b>	CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA - TEDESCO
<b>BE02</b>	CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA - RUSSO
<b>BI02</b>	CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA -CINESE



**Allegato parte integrante**  
**ALLEGATO C)**

**TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITÀ' DI MERITO**

elencati in ordine di priorità

(art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, art.25 del D.P.P. n. 22 - 102/Leg. di data 12 ottobre 2007 e s.m, art. 37, comma 4 e art. 49, comma 5 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7)

- A) GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE E AL VALOR CIVILE, QUALORA CESSATI DAL SERVIZIO;
- B) I MUTILATI E GLI INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO;
- C) GLI ORFANI DEI CADUTI E I FIGLI DEI MUTILATI, DEGLI INVALIDI E DEGLI INABILI PERMANENTI AL LAVORO PER RAGIONI DI SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO, IVI INCLUSI I FIGLI DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, DEGLI ESERCENTI LA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE E DEGLI OPERATORI SOCIO-SANITARI DECEDUTI IN SEGUITO ALL'INFEZIONE DA SARSCOV-2 CONTRATTA NELL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ;
- D) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO A QUALUNQUE TITOLO (IN QUALITÀ DI LAVORATORE DIPENDENTE) PER NON MENO DI UN ANNO, NELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE;
- E) MAGGIOR NUMERO DI FIGLI A CARICO (INDICARE IL N. DEI FIGLI A CARICO);
- F) GLI INVALIDI E I MUTILATI CIVILI CHE NON RIENTRANO NELLA FATTISPECIE DI CUI ALLA LETTERA B);
- G) MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO AL TERMINE DELLA FERMA O RAFFERMA;
- H) GLI ATLETI CHE HANNO INTRATTENUTO RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO CON I GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI CIVILI DELLO STATO;
- I) AVERE SVOLTO, CON ESITO POSITIVO, L'ULTERIORE PERIODO DI PERFEZIONAMENTO PRESSO L'UFFICIO PER IL PROCESSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1-QUATER, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114;
- J) AVERE COMPLETATO, CON ESITO POSITIVO, IL TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 37, COMMA 11, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111, PUR NON FACENDO PARTE DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1-QUINQUES, DEL DECRETO-

LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114;

K) AVERE SVOLTO, CON ESITO POSITIVO, LO STAGE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 14, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98;

L) ESSERE TITOLARE O AVERE SVOLTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE CONFERITI DA ANPAL SERVIZI S.P.A., (SOCIETÀ PUBBLICA NEL CAMPO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO) IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 12, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26;

M) APPARTENENZA AL GENERE MENO RAPPRESENTATO NELL'AMMINISTRAZIONE CHE BANDISCE LA PROCEDURA IN RELAZIONE ALLA QUALIFICA PER LA QUALE IL CANDIDATO CONCORRE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 6 DEL D.P.R. N. 487/94;

N) DALL'ESSERE GENITORE O TUTORE LEGALE DI PERSONA, FACENTE PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE, CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ, ACCERTATA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE;

O) DALL' AVER PRESTATO SERVIZIO IN PROVINCIA (ANCHE PER MENO DI UN ANNO) O IN ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN QUALITÀ DI LAVORATORE DIPENDENTE (INDICARE L'AMMINISTRAZIONE PRESSO LA QUALE È STATO PRESTATO IL SERVIZIO);

P) MINORE ETÀ ANAGRAFICA;

Q) DAL MAGGIOR PUNTEGGIO O VALUTAZIONE CONSEGUITI PER IL RILASCIO DEL TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L'ACCESSO.

Ai sensi della L. n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia.

**Allegato parte integrante  
ALLEGATO D)**

**ELENCO SEDI ESPRIMIBILI**

**ISTITUTI COMPRESIVI**

SCUOLA LADINA DI FASSA - SCOLA LADINA DE FASCIA  
ISTITUTO COMPRESIVO ALA "Antonio Bresciani"  
ISTITUTO COMPRESIVO ALDENO MATTARELLO  
ISTITUTO COMPRESIVO ALTA VAL DI SOLE  
ISTITUTO COMPRESIVO ALTA VALLAGARINA  
ISTITUTO COMPRESIVO ALTOPIANO DI PINE'  
ISTITUTO COMPRESIVO ARCO  
ISTITUTO COMPRESIVO AVIO  
ISTITUTO COMPRESIVO BASSA ANAUNIA - TUENNO  
ISTITUTO COMPRESIVO BASSA VAL DI SOLE "G. Ciccolini"  
ISTITUTO COMPRESIVO BORGO VALSUGANA  
ISTITUTO COMPRESIVO BRENTONICO  
ISTITUTO COMPRESIVO CAVALESE  
ISTITUTO COMPRESIVO CEMBRA  
ISTITUTO COMPRESIVO CENTRO VALSUGANA  
ISTITUTO COMPRESIVO CIVEZZANO  
ISTITUTO COMPRESIVO CLES "B. Clesio"  
ISTITUTO COMPRESIVO DEL CHIESE "Don L. Milani"  
ISTITUTO COMPRESIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMIERO  
ISTITUTO COMPRESIVO FOLGARIA - LAVARONE - LUSERNA  
ISTITUTO COMPRESIVO FONDO - REVO'  
ISTITUTO COMPRESIVO GIUDICARIE ESTERIORI  
ISTITUTO COMPRESIVO ISERA - ROVERETO  
ISTITUTO COMPRESIVO LAVIS  
ISTITUTO COMPRESIVO LEVICO TERME  
ISTITUTO COMPRESIVO MEZZOCORONA  
ISTITUTO COMPRESIVO MEZZOLOMBARDO - PAGANELLA  
ISTITUTO COMPRESIVO MORI  
ISTITUTO COMPRESIVO PERGINE 1  
ISTITUTO COMPRESIVO PERGINE 2 "C. Freinet"  
ISTITUTO COMPRESIVO PREDAZZO TESERO PANCHIA' ZIANO  
ISTITUTO COMPRESIVO RIVA 1  
ISTITUTO COMPRESIVO RIVA 2 "L. Pizzini"  
ISTITUTO COMPRESIVO ROVERETO EST  
ISTITUTO COMPRESIVO ROVERETO NORD  
ISTITUTO COMPRESIVO ROVERETO SUD  
ISTITUTO COMPRESIVO STRIGNO E TESINO  
ISTITUTO COMPRESIVO TAO  
ISTITUTO COMPRESIVO TIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 1  
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 2 "J. A. Comenius"  
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 3  
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 4  
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 5  
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6  
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 7 "Rita Levi Montalcini"  
ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA  
ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DEI LAGHI - DRO  
ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DI LEDRO  
ISTITUTO COMPRENSIVO VIGOLO VATTARO  
ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA LAGARINA

### **ISTITUTI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO**

ISTITUTO DI ISTRUZIONE "A. Degasperi" - BORGO VALSUGANA  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE "don L.Milani" - ROVERETO  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE "L. Guetti" - TIONE DI TRENTO  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE "La Rosa Bianca" - CAVALESE  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE "M. Curie" - PERGINE VALSUGANA  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE "M. Martini" - MEZZOLOMBARDO  
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "A.Tambosi" - TRENTO  
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "C.A. Pilati" - CLES  
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "F.e G.Fontana" - ROVERETO  
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "G. Floriani" RIVA DEL GARDA  
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "G. Marconi" - ROVERETO  
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "M. Buonarroti" - TRENTO  
LICEO "A. Maffei" - RIVA DEL GARDA  
LICEO "A. Rosmini" - ROVERETO  
LICEO "A. Rosmini" - TRENTO  
LICEO "B. Russell" - CLES  
LICEO "F. Filzi" - ROVERETO  
LICEO CLASSICO "G.Prati" - TRENTO  
LICEO DELLE ARTI "Vittoria Bonporti Depero" - TRENTO E ROVERETO  
LICEO LINGUISTICO "S. M. Scholl" - TRENTO  
LICEO SCIENTIFICO "G. Galilei" - TRENTO  
LICEO SCIENTIFICO "L. Da Vinci" - TRENTO  
I.I. - ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMIERO  
I.I. - SCUOLA LADINA DI FASSA - SCOLA LADINA DE FASCIA